



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-11 - Servizio Valorizzazione e Promozione Agroalimentare

Oggetto: **Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2025-2026 destinati a dare vini, vini spumanti, vini DOP e IGP e spumanti di qualità nella Regione Autonoma della Sardegna.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessora dell'Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 54/3700 del 15 luglio 2025 con il quale sono state conferite alla dottoressa Manuela Marinelli le funzioni di Direttore del Servizio Valorizzazione e promozione agroalimentare presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO in particolare l'articolo 6 bis "conflitto di interessi" della succitata Legge n. 241/1990 nonché gli articoli 7, 15, e 19 comma 9, del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento del personale della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

RAS e alla normativa anticorruzione e con riferimento al personale (dirigente /dipendente) che ha preso parte al presente procedimento e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare, l'Allegato VIII del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013 denominato "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte II "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

il punto A che prevede:

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;

- al paragrafo 2, la precisazione che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;

il punto D che individua ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

VERIFICATO che in relazione alla classificazione delle suddette zone viticole, la Regione Sardegna è inserita nella zona CIII e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

EVIDENZIATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

che l'aumento di un ulteriore 0,5 vol. è autorizzato con atto di esecuzione della Commissione che si esprime entro sei mesi dalla eventuale richiesta dello Stato membro;

VISTO il Reg. (CE) n. 2019/934/UE delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO l'articolo 10 della succitata Legge che dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

VISTE le richieste motivate dei produttori vitivinicoli di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia 2025/2026 presentate all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;

VISTA la relazione agrometeorologica trasmessa con nota n. 27948 del 29 agosto 2025 e acquisita con PEC n. 18348 del 29 agosto 2025 del Dipartimento Meteorologico Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DATO ATTO che la suddetta relazione rileva la sussistenza sul territorio della Regione Sardegna delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2025;

RICORDATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata e sono soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari - Ufficio periferico di Cagliari;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza per la campagna vitivinicola 2025 /2026 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Sardegna atte a dare:

- i vini IGP (IGT) e i vini DOP (DOC e DOCG) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- i vini senza IGP o DOP;
- partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP.

ART.2 Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dalle norme sopra citate, nel limite massimo di 1,5 gradi e per raggiungere un titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto d'uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino non superiore a 13,5 % vol..



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- ART.3** Per i vini a denominazione di origine (DOP) è consentito, in deroga al succitato articolo 2, di portare il titolo alcolometrico volumico totale fino a 15 % vol., come previsto dall'allegato VIII, parte 1, punto 7, lett b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.
- ART.4** La presente determinazione è trasmessa all'Assessore ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale web della Regione Sardegna.
- ART.5** Il presente provvedimento è, inoltre, inviato al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle Produzioni Agroalimentari - Ufficio Periferico di Cagliari.

Il Direttore del Servizio
Manuela Marinelli

Carla Mura